

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

PROVINCIA DI LATINA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 28/04/2014, integrato e modificato con deliberazioni di C.C. n. 23 del 19/05/2014 e n. 4 del 08/04/2016 ;

INFORMA

che entro il 17 GIUGNO 2019 deve essere effettuato il versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2019.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/5, A/6, A/7, A/11 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6 e C/7).**

Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) sono soggette al pagamento della TASI con l'aliquota del 2,5%.

SOGGETTI PASSIVI: La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi comprese le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso (inquilino, ecc.) dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante, se l'abitazione non è adibita ad abitazione principale, versa la TASI nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota relativa ad altri immobili pari all'1‰. La restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare costituisce abitazione principale per l'occupante il tributo non è dovuto dallo stesso occupante, mentre il titolare di diritti reali corrisponde il tributo nella misura del 90%.

Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto regolarmente registrato come disposto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), soggetto passivo è il comodatario che verserà la TASI nella misura del 50%. Il comodatario non è tenuto a versare la quota del 10%

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (con esclusione di A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019, e valide, per il pagamento dell'acconto TASI dovuto per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze	2,5‰
Abitazione principale (categorie catastali A/2, A/3, A/5, A/6, A/7, A/11) e pertinenze	===
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari	===
Altri immobili	1‰
Aree fabbricabili	1‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰

La detrazione per abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) è pari a € 150,00;**

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi, **in autoliquidazione, a mezzo modello F24**, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale (n. 1017381649), utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è F616.**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice tributo TASI
Abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961
Interessi (nel caso di ravvedimento operoso)	3962
Sanzioni (nel caso di ravvedimento operoso)	3963

Per maggiori informazioni visitare il sito internet: www.comunedimontesanbiagio.it oppure rivolgersi all' Ufficio Tributi, Via Roma n. 1 – Tel. 0771/5689213 - 0771/5689216

Monte San Biagio, 2 maggio 2019

Il Funzionario Responsabile
Carlo Alberto Rizzi